

**Gli appalti pubblici dopo la Legge di conversione
del Decreto «sblocca cantieri»
(Legge 14 giugno 2019 n.55)**

Avv. Alessandro Massari

Legge di conversione Decreto «Sblocca cantieri»

Legge 14 giugno 2019, n. 55 (in G.U. n. 140 del 17-6-2019)

Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici

ART. 1

1. Il Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 1 del medesimo Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

➤ **Entrata in vigore della legge di conversione: 18 giugno 2019**

Legge di conversione Decreto «Sblocca cantieri»

Legge 14 giugno 2019, n. 55 (in G.U. n. 140 del 17-6-2019)

Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici -

Art. 1

2. Restano validi gli atti e i provvedimenti **adottati** e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 1 del medesimo Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32.

21. Le disposizioni di cui al comma 20 (*modifiche al Codice appalti, nda*) si applicano alle procedure i cui **bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente Decreto**, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.

23. Le disposizioni di cui al comma 22 (*modifiche al CPA, nda*) si applicano ai **processi iniziati** dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente Decreto.

Legge di conversione Decreto «Sblocca cantieri»

➤ **PROCEDURE AVVIATE PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO: Bandi pubblicati o inviti inviati fino al 18 APRILE 2019**

➤ **PROCEDURE AVVIATE SOTTO LA VIGENZA DEL DECRETO ANTE CONVERSIONE: Bandi pubblicati o inviti inviati dal 19 APRILE 2019 al 17 GIUGNO 2019**

➤ **PROCEDURE AVVIATE SOTTO LA VIGENZA DELLA LEGGE DI CONVERSIONE: Bandi pubblicati o inviti inviati dal 18 GIUGNO 2019**

Art. 1

2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 1 del medesimo Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32.

Il Regolamento unico

Legge 14 giugno 2019, n. 55 (in G.U. n. 140 del 17-6-2019)

Art. 1

20. Al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni: gg) all'articolo 216:

4) dopo il comma 27-septies è aggiunto il seguente:

«27-octies. Nelle more dell'adozione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'art. 17, co. 1, lettere a) e b), della Legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di un Regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente Codice, le Linee guida e i Decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli artt. 24, co. 2, 31, co. 5, 36, co. 7, 89, co. 11, 111, commi 1 e 2, 146, co. 4, 147, commi 1 e 2 e 150, co. 2, rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del Regolamento di cui al presente comma, **in quanto compatibili con il presente Codice e non oggetto delle Procedure di infrazione nn. 2017/2090 e 2018/2273. Ai soli fini dell'archiviazione delle citate Procedure di infrazione, nelle more dell'entrata in vigore del Regolamento, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'ANAC sono autorizzati a modificare rispettivamente i Decreti e le Linee guida adottati in materia.**

Il Regolamento unico

Legge 14 giugno 2019, n. 55 (in G.U. n. 140 del 17-6-2019)

Art. 1

20. Al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

gg) all'articolo 216: ... 4) dopo il comma 27-septies è aggiunto il seguente:

«... Il Regolamento reca, in particolare, disposizioni nelle seguenti materie:

- a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento;
- b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto;
- c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali;
- d) procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie;
- e) direzione dei lavori e dell'esecuzione;
- f) esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali;
- g) collaudo e verifica di conformità;
- h) affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici;
- i) lavori riguardanti i beni culturali.

Il Regolamento unico

Legge 14 giugno 2019, n. 55 (in G.U. n. 140 del 17-6-2019)

Art. 1

20. Al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni: gg) all'articolo 216:

4) dopo il comma 27-septies è aggiunto il seguente:

«... A decorrere dalla data di entrata in vigore del Regolamento cessano di avere efficacia le Linee guida di cui all'articolo 213, comma 2, vertenti sulle materie indicate al precedente periodo nonché quelle che comunque siano in contrasto con le disposizioni recate dal Regolamento».

Il Regolamento unico

- **Rispetto al Decreto ante conversione, queste le novità:**
- **Vengono opportunamente individuate le materie oggetto di disciplina regolamentare (non elencate nel Decreto)**
- **Viene prevista l'ultraefficacia e l'ultravigenza delle Linee guida già adottate e dei Decreti già emanati, «in quanto compatibili con il Codice e non oggetto delle Procedure di infrazione nn. 2017/2090 e 2018/2273»**
- **Viene consentito l'aggiornamento delle Linee guida e dei Decreti, nelle more dell'entrata in vigore del Regolamento, e ai fini dell'archiviazione delle Procedure di infrazione nn. 2017/2090 e 2018/2273.**

Il Regolamento unico

- **Rispetto al Decreto ante conversione, queste le novità:**
- **A decorrere dalla data di entrata in vigore del Regolamento cessano di avere efficacia le Linee guida non vincolanti di cui all'art. 213, co. 2, vertenti sulle materie del Regolamento nonché quelle che comunque siano in contrasto con le disposizioni recate dal medesimo (es. Linee guida ANAC n. 1)**
- **Rimangono quindi efficaci le altre Linee guida NON vertenti sulle materie del Regolamento (si ritiene si applichino anche dopo il Regolamento le Linee guida nn. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14)**
- **Rimane vigente, anche dopo il Regolamento, il Decreto del Ministero delle Infrastrutture 16 gennaio 2018, n. 14, recante «Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali».**

Il Regolamento unico

ANAC: «Il D.L. n. 32/2019 prevede la sostituzione dei provvedimenti attuativi del Codice (Linee guida e Decreti ministeriali) con un unico Regolamento. Una simile previsione pone alcune criticità.

In primo luogo tale Regolamento non sostituirà tutte le Linee guida e i Decreti indicati nel Codice, posto che alcune disposizioni contemplanti tali provvedimenti attuativi non sono state modificate, facendo quindi salva l'adozione dei predetti atti.

In secondo luogo, la previsione dell'adozione del citato Regolamento entro 180 giorni, unita al regime transitorio introdotto dal nuovo comma 27-octies dell'art. 216 del Codice, a tenore del quale Linee guida già adottate *“rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento”*, determina ulteriori criticità. Tale previsione normativa, infatti, **crystalizza i contenuti delle Linee guida e non consente all'Autorità di apportare modifiche o integrazioni alle stesse, rendendole di fatto inapplicabili perché – in parte – non più coerenti con la fonte primaria di riferimento** (ad esempio Linee guida n. 4/2016, non più attuali rispetto all'art. 36 del Codice, modificato dal D.L. n. 32/2019, ma in vigore ai sensi dell'art. 216, comma 27-octies).

Sospensione «sperimentale» di alcune norme del Codice

Legge 14 giugno 2019, n. 55 (in G.U. n. 140 del 17-6-2019)

Modificazioni apportate in sede di conversione al Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Art. 1. – (Modifiche al Codice dei contratti pubblici e sospensione sperimentale dell'efficacia di disposizioni in materia di appalti pubblici e in materia di economia circolare) –

1. Al fine di rilanciare gli investimenti pubblici e di facilitare l'apertura dei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche, per le procedure per le quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente Decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, per le procedure in relazione alle quali, alla data di entrata in vigore del presente Decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, nelle more della riforma complessiva del settore **e comunque nel rispetto dei principi e delle norme sancite dall'Unione europea, in particolare delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, **fino al 31 dicembre 2020, non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le seguenti norme del Codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50:**

Sospensione «sperimentale» di alcune norme del Codice

Legge 14 giugno 2019, n. 55 (in G.U. n. 140 del 17-6-2019)

- Sospensione fino al 31.12.2020 delle seguenti disposizioni: art. 37, comma 4; art. 59, comma 1, IV periodo; art. 77, comma 3;
- La sospensione si applica alle procedure avviate dal giorno successivo alla pubblicazione in GURI della legge di conversione (data di pubblicazione del bando o data di invio degli inviti);
- Va comunque verificato il rispetto «dei principi e delle norme sancite dall'Unione europea, in particolare delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014»

Comuni non capoluogo

Legge 14 giugno 2019, n. 55 (in G.U. n. 140 del 17-6-2019)

Art. 1: «... fino al 31 dicembre 2020, non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le seguenti norme del Codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

a) articolo 37, comma 4, per i Comuni non capoluogo di provincia, quanto all'obbligo di avvalersi delle modalità ivi indicate;

➤ **Rispetto al Decreto ante conversione l'obbligo è sospeso solo fino al 31.12.2020**

Art. 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze)

4. Se la stazione appaltante è un Comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, **procede** [può procedere direttamente e autonomamente oppure] secondo una delle seguenti modalità:

- a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
- b) mediante Unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
- c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le Province, le Città metropolitane ovvero gli Enti di area vasta ai sensi della Legge 7 aprile 2014, n. 56.

Comuni non capoluogo

ANAC: La norma ostacola il processo di riduzione del numero delle stazioni appaltanti e, in attesa che sia dato rinnovato impulso all'indispensabile attuazione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti (previsto dall'art. 38 del D.Lgs. n. 50/2016), ripropone le criticità connesse alle capacità gestionali dei piccoli Comuni (in termini di: competenza, contenimento dell'azzardo morale, facilitazione dei controlli da parte dei soggetti deputati, economia degli affidamenti).

L'effetto combinato tra la presente disposizione, come novellata, e la mancata promozione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti produce l'effetto di rendere difficoltosa l'azione di controllo generalizzato su un sistema di affidamenti diffuso e polverizzato.

Appalto integrato

Legge 14 giugno 2019, n. 55 (in G.U. n. 140 del 17-6-2019)

Art. 1: «... fino al 31 dicembre 2020, non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le seguenti norme del Codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

b) articolo 59, comma 1, quarto periodo, nella parte in cui resta vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori;

Art. 59 (Scelta delle procedure e oggetto del contratto)

1..... E' vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità, locazione finanziaria, nonché delle opere di urbanizzazione a scomputo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e)

Albo commissari

Legge 14 giugno 2019, n. 55 (in G.U. n. 140 del 17-6-2019)

Art. 1: «... fino al 31 dicembre 2020, non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le seguenti norme del Codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

c) articolo 77, comma 3, quanto all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all'articolo 78, fermo restando l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.

- *L'obbligo di ricorso all'Albo viene prorogato dal 14 luglio 2019 al 31 dicembre 2020.*
- *Trova quindi ancora applicazione il regime transitorio di cui all'art. 216, comma 12*

Art. 216 (Disposizioni transitorie e di coordinamento)

12. Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante. Fino alla piena interazione dell'Albo di cui all'articolo 78 con le banche dati istituite presso le amministrazioni detentrici delle informazioni inerenti ai requisiti dei commissari, le stazioni appaltanti verificano, anche a campione, le autodichiarazioni presentate dai commissari estratti in ordine alla sussistenza dei requisiti dei medesimi commissari. Il mancato possesso dei requisiti o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati deve essere tempestivamente comunicata dalla stazione appaltante all'ANAC ai fini della eventuale cancellazione dell'esperto dall'Albo e la comunicazione di un nuovo esperto.

Albo commissari

Legge 14 giugno 2019, n. 55 (in G.U. n. 140 del 17-6-2019)

Art. 1: «... fino al 31 dicembre 2020, non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le seguenti norme del Codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

c) articolo 77, comma 3, quanto all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all'articolo 78, fermo restando l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.

Consiglio di Stato, sez. V, 4/6/2019 n. 3750

Nelle more dell'entrata in vigore dell'Albo dei Commissari si applica l'articolo 216 comma 12 del Codice e pertanto, secondo giurisprudenza consolidata, il Presidente della Commissione Giudicatrice deve essere interno alla stazione appaltante.

Sospensione «sperimentale» di alcune norme del Codice

Legge 14 giugno 2019, n. 55 (in G.U. n. 140 del 17-6-2019)

Art. 1

2. Entro il 30 novembre 2020 il Governo presenta alle Camere una relazione sugli effetti della sospensione per gli anni 2019 e 2020, al fine di consentire al Parlamento di valutare l'opportunità del mantenimento o meno della sospensione stessa.

Subappalto

Legge 14 giugno 2019, n. 55 (in G.U. n. 140 del 17-6-2019)

- ***Rispetto al Decreto ante conversione:***
 - La quota massima passa dal 50% al 40% fino al 31.12.2020;
 - Viene ripristinato il divieto per la subappaltatrice di partecipare alla gara (art. 105, co. 4, lett. a)
 - Viene ripristinata la disciplina previgente sul pagamento diretto alla subappaltatrice (art. 105, co. 13)

- Il grave inadempimento dell'appaltatore nei confronti del subappaltatore, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato, costituisce causa di esclusione ai sensi dell'art. 80, comma 5, nuova lettera c-quater)

Semplificazione progettazione manutenzioni

Legge 14 giugno 2019, n. 55 (in G.U. n. 140 del 17-6-2019)

- **Altre disposizioni che introducono una deroga fino al 31 dicembre 2020**

Art. 1

6. Per gli anni 2019 e 2020, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal D.Lgs. n. 50/2016, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.

- ***Semplificazione progettazione per le manutenzioni***
- ***Rispetto al Decreto ante conversione la deroga è limitata solo al 31.12.2020***

Inversione procedimentale

Legge 14 giugno 2019, n. 55 (in G.U. n. 140 del 17-6-2019)

3. Fino al 31 dicembre 2020 si applica anche ai settori ordinari la norma prevista dall'art. 133, co. 8, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per i settori speciali.

20. Al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

h) all'art. 36:

4) il comma 5 è abrogato;

- *Rispetto al Decreto ante conversione, la cd. «inversione procedimentale» viene consentita fino al 31.12.2020 nelle procedure aperte, sia sopra che sotto soglia*
- *Il testo dell'art. 133, co. 8, Codice è tuttavia quello anteriore al Decreto (la legge di conversione non ha confermato la novella del Decreto)*
- *Non è confermata la disposizione inizialmente introdotta al comma 5 dell'art. 36*

Inversione procedimentale

Legge 14 giugno 2019, n. 55 (in G.U. n. 140 del 17-6-2019)

3. Fino al 31 dicembre 2020 si applica anche ai settori ordinari la norma prevista dall'art. 133, co. 8, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per i settori speciali.

Art. 133 (Principi generali per la selezione dei partecipanti)

8. Nelle **procedure aperte**, gli enti aggiudicatori possono decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata **se specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la gara**. Se si avvalgono di tale possibilità, le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono che la verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136 o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice.

- *Non si prevede il ricalcolo della soglia di anomalia e deve applicarsi l'art. 95, comma 15 del Codice (cristallizzazione della soglia di anomalia dopo la fase di ammissione)*

Inversione procedimentale

Legge 14 giugno 2019, n. 55 (in G.U. n. 140 del 17-6-2019)

20. Al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

h) all'art. 36:

4) il comma 5 è abrogato;

*[5. Le stazioni appaltanti possono decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la procedura. Se si avvalgono di tale facoltà, **le stazioni appaltanti verificano in maniera imparziale e trasparente che nei confronti del miglior offerente non ricorrano motivi di esclusione e che sussistano i requisiti e le capacità di cui all'art. 83 stabiliti dalla stazione appaltante; tale controllo è esteso, a campione, anche sugli altri partecipanti, secondo le modalità indicate nei documenti di gara. Sulla base dell'esito di detta verifica, si procede eventualmente a ricalcolare la soglia di anomalia di cui all'art. 97. Resta salva, dopo l'aggiudicazione, la verifica sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto**];]*

Inversione procedimentale

ANAC: L'inversione procedimentale, oltre a non essere coerente con un sistema di aggiudicazione al prezzo più basso con esclusione automatica delle offerte anomale che calcola la soglia di anomalia sulla base delle offerte ammesse, implica l'appesantimento procedurale del secondo calcolo della soglia di anomalia, favorisce l'aumento del contenzioso e lascia margini per manovre in grado di condizionare gli esiti dell'affidamento, in sede di soccorso istruttorio, da parte di operatori economici non utilmente collocati in graduatoria e soggetti al controllo dei requisiti.



Quadro normativo procedure sotto-soglia

Art. 36, comma 7:

7. Con il **regolamento** di cui all'art. 216, co. 27-octies, sono stabilite le modalità relative alle procedure di cui al presente articolo, alle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. **Nel predetto regolamento sono anche indicate** specifiche modalità

- di rotazione degli inviti e degli affidamenti
- e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata,
- nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale.

Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 216, co. 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.

Quadro normativo procedure sotto-soglia

Art. 216

27-octies. ... Il regolamento reca, in particolare, disposizioni nelle seguenti materie: (comma aggiunto dall'art. 1, comma 20, lettera gg), della legge n. 55 del 2019)

- a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento;
- b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto;
- c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali;
- d) procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie;**
- e) direzione dei lavori e dell'esecuzione;
- f) esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali;
- g) collaudo e verifica di conformità;
- h) affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici;
- i) lavori riguardanti i beni culturali.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia le linee guida di cui all'articolo 213, comma 2, vertenti sulle materie indicate al precedente periodo nonché quelle che comunque siano in contrasto con le disposizioni recate dal regolamento.

Quadro normativo procedure sotto-soglia

Art. 216

27-octies. Nelle more dell'adozione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice, **le linee guida e i decreti adottati** in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, **36, comma 7**, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2 e 150, comma 2, **rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, in quanto compatibili con il presente codice e non oggetto delle procedure di infrazione nn. 2017/2090 e 2018/2273.** Ai soli fini dell'archiviazione delle citate procedure di infrazione, nelle more dell'entrata in vigore del regolamento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANAC sono autorizzati a modificare rispettivamente i decreti e le linee guida adottati in materia.

Quadro normativo procedure sotto-soglia

ANAC - Delibera n. 636 del 10 luglio 2019

Aggiornamento dei punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6 lettera j) delle Linee guida n. 4 a seguito dell'entrata in vigore della legge 14 giugno n. 55 di conversione del decreto legge 18 aprile 2019 n. 32.

CONSIDERATO che, nelle more della conclusione della procedura di aggiornamento delle Linee guida n. 4, è intervenuto il decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici», convertito con legge 14 giugno 2019 n. 55.

CONSIDERATO che l'articolo 36, comma 7, del codice dei contratti pubblici, come modificato dal decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, affida alla disciplina del regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del codice, di cui all'articolo 216, comma 27-octies, materie attualmente disciplinate dalle Linee guida n. 4.

VISTO l'articolo 216, comma 27-octies, del codice dei contratti pubblici, introdotto dal citato decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, secondo cui, nelle more dell'adozione del richiamato regolamento unico, l'ANAC è autorizzata a modificare le Linee guida n. 4 ai soli fini dell'archiviazione della procedura di infrazione n. 2018/2273,

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 216, comma 27-octies, del codice dei contratti pubblici, le disposizioni delle Linee guida n. 4 rimangono in vigore o restano efficaci fino all'entrata in vigore del regolamento unico, in quanto compatibili con il codice dei contratti pubblici.

Quadro normativo procedure sotto-soglia

ANAC - Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"

Aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6.

- **SONO STATI MODIFICATI SOLO I PUNTI 1.5 (INTERESSE TRANSFRONTALIERO), 2.2.E 2.3. (CALCOLO VALORE OPERE DI URBANIZZAZIONE), 5.2.6. (RIFERIMENTO ALL'ESCLUSIONE AUTOMATICA IN ASSENZA DI INTERESSE TRANSFRONTALIERO)**
- **NON SONO STATE MODIFICATE LE PARTI DELLE LINEE GUIDA RELATIVE ALLE NUOVE PROCEDURE DISCIPLINATE DAL DECRETO**
- **NON SONO STATE MODIFICATE LE PARTI RELATIVE AI MICRO-AFFIDAMENTI INFRA 1.000 EURO**

Affidamenti infra 5.000 euro

LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021

➤ **Modifica soglia dei cd. "micro-acquisti"**

130. All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «1.000 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro».

Affidamenti infra 5.000 euro

Legge 27 dicembre 2006, n. 296

Art. 1

450. Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a **5.000 euro** e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del Regolamento di cui al DPR 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a **5.000 euro** e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.

Affidamenti infra 5.000 euro

- Si può ritenere aggiornato alla nuova soglia il Comunicato del Presidente ANAC 30/10/2018 («Indicazioni alle stazioni appaltanti sull'applicabilità dell'art. 40, comma 2, del Codice dei contratti pubblici agli acquisti di importo inferiore a 1.000 euro»: *L'Autorità ritiene che, per gli acquisti infra 1.000 euro, permanga la possibilità di procedere senza l'acquisizione di comunicazioni telematiche, in forza della disposizione normativa da ultimo citata, non abrogata a seguito dell'emanazione del Codice dei contratti pubblici*»).

Affidamenti infra 5.000 euro

- **Disciplina speciale per gli enti del SSN all'art. 15, co. 13, lett. d), L. n. 135/2012**

Art. 15. Disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica

13. Al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario e di conseguire una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi:

d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, gli enti del servizio sanitario nazionale, ovvero, per essi, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, utilizzano, per l'acquisto di beni e servizi relativi di importo pari o superiore a 1.000 euro alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. I contratti stipulati in violazione di quanto disposto dalla presente lettera sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;

Affidamenti infra 5.000 euro

➤ Dubbi sull'applicazione della franchigia per gli acquisti di beni e servizi informatici

Legge 28 dicembre 2015, n. 208

At. 1, comma 512. «Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, **fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente**, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti **esclusivamente** tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti. Le regioni sono autorizzate ad assumere personale strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, nei limiti del finanziamento derivante dal Fondo di cui al comma 9 del medesimo articolo 9 del Decreto-Legge n. 66 del 2014».

Affidamenti infra 5.000 euro

ANAC – Linee guida n. 4

3.7. «Negli affidamenti di importo inferiore a **1.000 euro**, è consentito derogare all'applicazione del presente paragrafo [*principio di rotazione, n.d.r.*], con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre od in atto equivalente».

4.3.2. “Per affidamenti di modico valore, ad esempio inferiori a **1.000 euro**, o per affidamenti effettuati nel rispetto di apposito regolamento (ad esempio regolamento di contabilità) già adottato dalla stazione appaltante, che tiene conto dei principi comunitari e nazionali in materia di affidamento di contratti pubblici, la motivazione della scelta dell'affidatario diretto può essere espressa in forma sintetica, anche richiamando il regolamento stesso nella determina ovvero nell'atto equivalente redatti in modo semplificato” (par. 4.3.2).

Affidamenti infra 5.000 euro

ANAC – Testo bozza di aggiornamento Linee guida n. 4

«Altra esigenza di modifica che deriva dalla novella introdotta con la richiamata legge di bilancio potrebbe attenersi alla soglia di rilevanza individuata per il ricorso alla rotazione. Al punto 3.7 delle Linee guida n. 4, è stabilito che negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre o in atto equivalente.

La soglia scelta per la suddetta deroga era stata individuata con riferimento alla soglia prevista dalla normativa vigente per il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 o al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.

Il comma 130 dell'art. 1 della citata Legge n. 145/2018 prevede la modifica dell'articolo 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, con innalzamento della relativa soglia a 5.000 euro. **Andrebbe pertanto valutata l'opportunità di innalzare a 5.000 euro anche la soglia introdotta nelle Linee guida n. 4 con riferimento all'obbligo di rotazione.** Tale modifica comporterebbe sicuramente una semplificazione, ma al tempo stesso, avrebbe un impatto significativo su un numero estremamente elevato di affidamenti di piccolo importo (sarebbe circa 4 milioni il numero medio annuo di affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro)».

Affidamenti infra 5.000 euro

Il Consiglio di Stato, Sez. consultiva per gli atti normativi, nel **Parere n. 1312 del 11 aprile 2019**, reso sull'aggiornamento delle Linee guida n. 4, si è espresso favorevolmente all'innalzamento della soglia da 1.000 a 5.000 euro in ordine alla deroga al principio di rotazione.

Nell'ultimo periodo del parere, la Sezione Consultiva per gli Atti Normativi **“Reputa... di poter condividere l'innalzamento della soglia entro la quale è possibile, con scelta motivata, derogare al principio di rotazione”.**

Affidamenti infra 5.000 euro

Il Decreto Sblocca-cantieri, nel testo risultante dalla legge di conversione (L. 55/2019) ha tuttavia consentito l'aggiornamento delle Linee guida ANAC ai soli fini dell'archiviazione delle procedure di infrazione UE nn. 2017/2090 e 2018/2273 (le quali non si riferiscono affatto agli affidamenti infra 5.000 euro).

Art. 216

27-octies. Nelle more dell'adozione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice, le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2 e 150, comma 2, rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, in quanto compatibili con il presente codice e non oggetto delle procedure di infrazione nn. 2017/2090 e 2018/2273. **Ai soli fini dell'archiviazione delle citate procedure di infrazione, nelle more dell'entrata in vigore del regolamento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANAC sono autorizzati a modificare rispettivamente i decreti e le linee guida adottati in materia....**

Affidamenti infra 5.000 euro

ANAC - Delibera n. 636 del 10 luglio 2019

Aggiornamento dei punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6 lettera j) delle Linee guida n. 4 a seguito dell'entrata in vigore della legge 14 giugno n. 55 di conversione del decreto legge 18 aprile 2019 n. 32.

CONSIDERATO che, nelle more della conclusione della procedura di aggiornamento delle Linee guida n. 4, è intervenuto il decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici», convertito con legge 14 giugno 2019 n. 55.

CONSIDERATO che l'articolo 36, comma 7, del codice dei contratti pubblici, come modificato dal decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, affida alla disciplina del regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del codice, di cui all'articolo 216, comma 27-octies, materie attualmente disciplinate dalle Linee guida n. 4.

VISTO l'articolo 216, comma 27-octies, del codice dei contratti pubblici, introdotto dal citato decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, secondo cui, nelle more dell'adozione del richiamato regolamento unico, l'ANAC è autorizzata a modificare le Linee guida n. 4 ai soli fini dell'archiviazione della procedura di infrazione n. 2018/2273,

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 216, comma 27-octies, del codice dei contratti pubblici, le disposizioni delle Linee guida n. 4 rimangono in vigore o restano efficaci fino all'entrata in vigore del regolamento unico, in quanto compatibili con il codice dei contratti pubblici.

Affidamenti infra 5.000 euro

ANAC - Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"

Aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6.

- SONO STATI MODIFICATI SOLO I PUNTI 1.5 (INTERESSE TRANSFRONTALIERO), 2.2.E 2.3. (CALCOLO VALORE OPERE DI URBANIZZAZIONE), 5.2.6. (RIFERIMENTO ALL'ESCLUSIONE AUTOMATICA IN ASSENZA DI INTERESSE TRANSFRONTALIERO)
- NON SONO STATE MODIFICATE LE PARTI DELLE LINEE GUIDA RELATIVE ALLE NUOVE PROCEDURE DISCIPLINATE DAL DECRETO
- NON SONO STATE MODIFICATE LE PARTI RELATIVE AI MICRO-AFFIDAMENTI INFRA 1.000 EURO

Affidamenti infra 5.000 euro

ANAC - Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"

Aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6.

3.7. «Negli affidamenti di importo inferiore a **1.000 euro**, è consentito derogare all'applicazione del presente paragrafo [*principio di rotazione, n.d.r.*], con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre od in atto equivalente».

4.3.2 Per affidamenti di modico valore, ad esempio **inferiori a 1.000 euro**, o per affidamenti effettuati nel rispetto di apposito regolamento (ad esempio regolamento di contabilità) già adottato dalla stazione appaltante, che tiene conto dei principi comunitari e nazionali in materia di affidamento di contratti pubblici, la motivazione della scelta dell'affidatario diretto può essere espressa in forma sintetica, anche richiamando il regolamento stesso nella determina ovvero nell'atto equivalente redatti in modo semplificato.



Procedure sotto-soglia dal 19.4.2019 al 18.6.2019

Art. 36 (Contratti sotto soglia)

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro ~~e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e inferiore a 200.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'art. 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici per i lavori~~, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

c) *[soppressa]*

d) per i lavori di importo pari o superiore a 200.00 euro e fino alle soglie di cui all'art. 35 mediante ricorso alle procedure di cui all'art. 60, fatto salvo quanto previsto dall'art. 97, comma 8;

Procedure sotto-soglia dal 19.6.2019

Legge 14 giugno 2019, n. 55 (in G.U. n. 140 del 17-6-2019)

Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici

Art. 1

20. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

h) all'art. 36:

1) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'art. 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati”;

Affidamento diretto lavori infra 150.000 euro

LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021

➤ **Art. 1**

912. Nelle more di una complessiva revisione del Codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, **fino al 31 dicembre 2019**, le stazioni appaltanti, in deroga all'articolo 36, comma 2, del medesimo Codice, **possono** procedere

➤ all'affidamento di **lavori** di **importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro** mediante affidamento diretto **previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici**

➤ e mediante le procedure di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 36 per i **lavori** di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro.

Comma abrogato dal D.L. n. 32/2019 a decorrere dal 19 aprile 2019

Procedure sotto-soglia

LAVORI

«b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori.... mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti...»

- *Affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi*

SERVIZI E FORNITURE

«b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione ... di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. ... L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati»;

- *Affidamento diretto previa consultazione o invito rivolto ad almeno cinque operatori economici*

Affidamento diretto lavori infra 150.000 euro

TAR Sardegna, Cagliari – decreto n. 212/2019

Nel respingere le misure cautelari monocratiche richieste per “sospendere” l'affidamento di lavori urgenti, si afferma, relativamente all'art. 36, comma 2, lett. b), che « **dopo la legge 55/2019, è un affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi e non una procedura negoziata con le relative formalità**».

- *Affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi*
- *Procedura negoziata previa consultazione di almeno tre operatori economici*

Affidamento diretto lavori infra 150.000 euro

Deliberazione della Regione Toscana 25/6/2019 n. 842, recante “Prime indicazioni agli uffici regionali per l' effettuazione delle procedure di affidamento diretto ai sensi dell' art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016”,

“La lettura della suddetta norma, che parla testualmente di “valutazione” e non di “consultazione”, fa ritenere come necessaria l'effettiva acquisizione di tre preventivi”.

Affidamento diretto lavori infra 150.000 euro

Deliberazione della Regione Toscana 25/6/2019 n. 842, recante “Prime indicazioni agli uffici regionali per l' effettuazione delle procedure di affidamento diretto ai sensi dell' art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016”,

“Pertanto, tenuto conto delle caratteristiche e del luogo di esecuzione della prestazione, si potrà, alternativamente:

a) **richiedere offerta economica**, tramite il sistema telematico START, utilizzando l'apposita modulistica messa a disposizione dal Settore Contratti, **ad un maggior numero di operatori economici, scelti fra quelli operanti nel mercato di riferimento, al fine di acquisire almeno tre preventivi**; nel caso in cui pervenga un numero inferiore di preventivi sarà necessario reiterare la richiesta ad altri operatori economici, facendo comunque salvi gli effetti della procedura già svolta.

La scelta del miglior preventivo è effettuata sulla base del criterio del minor prezzo. A prescindere dal numero di offerte ricevute, non si applica l'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016, fatta salva la possibilità del Responsabile unico del procedimento di procedere ai sensi dell'art. 97, comma 6, ultimo capoverso, del medesimo decreto legislativo;

b) **acquisire in forma scritta, con modalità informale, almeno tre preventivi di spesa e**, a seguito di una comparazione tra gli stessi, **richiedere, tramite il sistema telematico START, utilizzando l'apposita modulistica messa a disposizione dal Settore Contratti, la conferma del preventivo** ad uno degli operatori economici interpellati ed il rilascio delle dichiarazioni di cui all'art.80 del Codice, ai fini dell'effettuazione dei controlli”.

Affidamento diretto lavori infra 150.000 euro

ANAC – Testo bozza di aggiornamento Linee guida n. 4

Sul punto l'Autorità ritiene opportuno inserire nelle Linee guida un riferimento al periodo transitorio introdotto dalla norma, specificando che per l'anno 2019, per gli affidamenti di lavori, valgono le soglie introdotte dalla Legge n. 145/2018.

Inoltre, si ritiene utile chiarire il significato da attribuire alla locazione «**affidamento diretto previa consultazione di tre operatori**», atteso che in tale espressione sono accostati termini che connotano due procedure diverse: l'affidamento diretto e la procedura negoziata. A tal fine, si ritiene che possa tornare utile prendere in considerazione la novella introdotta con il decreto correttivo al comma 2, lettera a) dell'articolo 36 del Codice dei contratti pubblici, laddove, al fine di sancire la possibilità di ricorrere all'affidamento diretto tout-court nel caso di affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, è stata inserita la specificazione «anche senza previa consultazione di due o più operatori economici».

In questa ipotesi, infatti, è chiaro che il riferimento sia all'affidamento diretto e che l'utilizzo del termine «consultazione» debba essere inteso come effettuato in senso a-tecnico con riferimento alla possibilità di procedere all'affidamento diretto anche senza richiedere due o più preventivi. Inoltre, si evidenzia che laddove il legislatore ha voluto fare riferimento alla procedura negoziata, l'ha denominata «procedura negoziata previa consultazione di almeno 10/5/15 operatori» (cfr. articolo 36, comma 2, lettere b) e c) del Codice dei contratti pubblici).

Affidamento diretto lavori infra 150.000 euro

ANAC – Testo bozza di aggiornamento Linee guida n. 4

Sulla scorta di tali considerazioni, si ritiene che la procedura introdotta in via transitoria dalla disposizione in esame possa essere interpretata nel senso che, per gli affidamenti tra € 40.000 ed € 150.000, per l'anno 2019, **è possibile ricorrere all'affidamento diretto previa richiesta di tre preventivi.**

Occorrerebbe, altresì, fornire indicazioni in ordine alle **modalità di acquisizione dei suddetti preventivi**, suggerendo alle stazioni appaltanti di adottare modalità idonee sulla base della tipologia e dell'importo dell'affidamento, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, e del principio di rotazione, ad esempio ricorrendo alla costituzione di elenchi di operatori economici da cui selezionare gli operatori a cui richiedere la presentazione del preventivo, oppure a indagini di mercato.

Sul punto, si chiede agli *Stakeholder* di esprimersi in ordine all'opportunità dell'integrazione proposta e, in caso positivo, di far pervenire osservazioni e suggerimenti utili in merito alle modalità di acquisizione dei preventivi.

Determina unica semplificata per affidamenti diretti

Legge 14 giugno 2019, n. 55 (in G.U. n. 140 del 17-6-2019)

Art. 1

20. Al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

f) all'articolo 32, comma 2, secondo periodo, le parole: "all'articolo 36, comma 2, lettera a)," sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b),";

- *La determina unica semplificata viene ammessa anche per gli affidamenti diretti di lavori infra 150.000 euro di cui all'art. 36, comma 2, lett. b)*

Affidamenti servizi e forniture 40K - sottosoglia

«b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione ... di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. ... L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati»;

- *Al di là del nomen iuris ("affidamento diretto"), la sostanza giuridica pare quella tipica di una procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici.*
- *Mentre per gli appalti di lavori da 40.000 a infra 150.000 euro l'oggetto della valutazione, che deve caratterizzare l'affidamento diretto, sono i "tre preventivi, ove esistenti", per servizi e forniture da 40.000 euro al sotto-soglia, sono "almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti".*

Affidamenti servizi e forniture 40K - sottosoglia

- *Dunque, la “valutazione” di almeno cinque operatori economici si riferisce ad un’attività di individuazione e prequalificazione di candidati, che prelude ad una successiva fase di “invito” ad un vero e proprio confronto concorrenziale. Da un lato, l’ultimo periodo della lett. b) qui in esame, prevede che “L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati”; dall’altro, la nozione di “candidato” di cui all’art. 3, comma 1, lett. bb) del Codice individua “un operatore economico che ha sollecitato un invito o è stato invitato a partecipare a una procedura ristretta, a una procedura competitiva con negoziazione, a una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, a un dialogo competitivo o a un partenariato per l’innovazione o ad una procedura per l’aggiudicazione di una concessione”.*
- *Come osservato da attenta dottrina l’invito è proprio, come si vede, delle procedure indicate sopra; non dell’affidamento diretto, ove i preventivi possono essere acquisiti da parte della stazione appaltante in modo del tutto autonomo e parallelo, senza un invito formale ad una procedura strutturata. Se vi è “invito”, è perché si dà luogo ad una procedura tra quelle indicate dall’articolo 3, comma 1, lettera bb). Infine, che si tratti di invito a partecipare ad una procedura concorrenziale, milita anche il richiamo nella lett. b) al “criterio di rotazione degli inviti”.*

Affidamenti servizi e forniture 40K - sottosoglia

- *Che non possa trattarsi di mero “affidamento diretto” è confermato anche dalla diretta applicazione di ulteriori disposizioni del Codice che ammettono una deroga solo per gli affidamenti infra 40.000 euro, di cui alla lett. a) del comma 2 dell’art. 36.*
- *In particolare, nel caso di un’ampia tipologia di servizi e forniture, quali: i servizi sociali, la ristorazione, i servizi ad alta intensità di manodopera, i servizi di ingegneria e architettura e gli altri servizi di natura tecnica e intellettuale, i servizi e le forniture caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo, sussiste l’obbligo, per il combinato disposto dell’art. 36, comma 9bis e dell’art. 95, comma 3, del Codice, di fare applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo. Invero per le predette tipologie di servizi e forniture la possibilità di una deroga al criterio dell’o.e.p.v., e quindi la possibilità del ricorso al criterio del minor prezzo, è ammessa solo per importi infra 40.000 euro.*
- *La necessaria predeterminazione degli elementi e sub-elementi di valutazione delle offerte tecniche, dei pesi e sub-pesi ponderali, e dei criteri motivazionali, non pare compatibile con l’essenza dell’affidamento diretto, ma implica evidentemente l’adozione di uno schema concorsuale strutturato da declinare almeno con la procedura negoziata di tipo concorrenziale.*

Procedure sotto-soglia

Legge 14 giugno 2019, n. 55 (in G.U. n. 140 del 17-6-2019)

Art. 1

20. Al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
h) all'art. 36:

2) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalle seguenti:

“c) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

c-bis) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;”

Procedure sotto-soglia

- ***Il richiamo alla «procedura negoziata di cui all'articolo 63» è erroneo***
- La procedura negoziata sotto-soglia è fondata su esigenze di semplificazione e accelerazione ed è legittimata dall'importo modesto dell'appalto
- La procedura negoziata di cui all'art. 63 del Codice è legittimata da speciali ed eccezionali circostanze (urgenza, unicità, gara deserta, ecc.) e richiede sempre un'adeguata motivazione.
- Il decreto correttivo aveva provveduto ad eliminare tale richiamo in quanto foriero di dubbi applicativi
- Anche l'ANAC, nelle Linee guida n. 4, si era espressa nello stesso senso

Procedure sotto-soglia

Legge 14 giugno 2019, n. 55 (in G.U. n. 140 del 17-6-2019)

Art. 1

20. Al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

h) all'art. 36:

3) al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

“d) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35, mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 60, fatto salvo quanto previsto da l'articolo 97, comma 8”;

4) il comma 5 è abrogato;

➤ Si veda l'art. 1, comma 3, della legge di conversione: l'inversione procedimentale è consentita fino al 31.12.2020 per i settori ordinari ai sensi dell'art. 133, comma 8

Procedure sotto-soglia

Legge 14 giugno 2019, n. 55 (in G.U. n. 140 del 17-6-2019)

Art. 1

20. Al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

h) all'art. 36:

6) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

“9-bis. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa”;

➤ ***Rispetto al Decreto ante conversione, viene eliminato l'onere di motivare nelle procedure sotto-soglia, il ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.***

Procedure negoziate previa consultazione

Soglia massima di applicazione dell'art. 36, co. 2, lett. b), per l'affidamento di servizi tecnici di architettura e ingegneria

Art. 157 (Altri incarichi di progettazione e connessi)

2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo **di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti** a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e **secondo la procedura prevista dall'articolo 36, comma 2, lettera b)**; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. Gli incarichi di importo pari o superiore a 100.000 euro, sono affidati con procedura aperta o ristretta ai sensi degli articoli 60 e 61. **Gli incarichi di importo pari o superiore a 100.000 euro sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, Titoli III e IV del presente Codice.**

Semplificazione verifica dei requisiti

Legge 14 giugno 2019, n. 55 (in G.U. n. 140 del 17-6-2019)

Art. 1

16. All'articolo 86 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. Ai soli fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 in capo all'operatore economico che partecipa alla procedura, ai soggetti di cui l'operatore economico si avvale ai sensi dell'articolo 89 nonché ai subappaltatori, i certificati e gli altri documenti hanno una durata pari a sei mesi dalla data del rilascio.

Fatta eccezione per il DURC, la stazione appaltante, per i certificati e documenti già acquisiti e scaduti da non oltre sessanta giorni e qualora sia pendente il procedimento di acquisto, può procedere alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione con richiesta diretta agli enti certificatori di eventuale conferma del contenuto dell'attestazione già rilasciata.

Gli enti certificatori provvedono a fornire riscontro entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il contenuto dei certificati e degli altri documenti si intende confermato.

I certificati e gli altri documenti in corso di validità possono essere utilizzati nell'ambito di diversi procedimenti di acquisto”

Semplificazione verifica dei requisiti

Legge 14 giugno 2019, n. 55 (in G.U. n. 140 del 17-6-2019)

Art. 1

17. All'articolo 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il comma 6-bis è sostituito dai seguenti:

“6-bis. Ai fini dell'ammissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati elettronici di cui al comma 6, il soggetto responsabile dell'ammissione verifica l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 su un campione significativo di operatori economici. Dalla data di entrata in vigore del Decreto di cui all'articolo 81, comma 2, tale verifica è effettuata attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81, anche mediante interoperabilità fra sistemi. I soggetti responsabili dell'ammissione possono consentire l'accesso ai propri sistemi agli operatori economici per la consultazione dei dati, certificati e informazioni disponibili mediante la Banca dati di cui all'articolo 81 per la predisposizione della domanda di ammissione e di permanenza nei mercati elettronici.

➤ *Il comma 6-bis dell'art. 36 è identico a quello introdotto dal Decreto ante conversione*

Semplificazione verifica dei requisiti

Legge 14 giugno 2019, n. 55 (in G.U. n. 140 del 17-6-2019)

Art. 1

17. All'articolo 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il comma 6-bis è sostituito dai seguenti:

6-ter. Nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico-professionali, ferma restando la verifica del possesso dei requisiti generali effettuata dalla stazione appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi del comma 6-bis".

➤ *Il comma 6-ter dell'art. 36 è stato modificato rispetto a quello introdotto dal Decreto ante conversione: se i requisiti generali dell'operatore economico non sono stati verificati a campione ai sensi del comma 6-bis, saranno comunque verificati dalla stazione appaltanti nella procedura di affidamento*

Motivi di esclusione

Legge 14 giugno 2019, n. 55 (in G.U. n. 140 del 17-6-2019)

Art. 1

20. Al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

o) all'articolo 80:

1) al comma 2, dopo il secondo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: "Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159.";

2) al comma 3, al primo periodo, le parole: "in caso di società con meno di quattro soci" sono sostituite dalle seguenti: "in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro" e, al secondo periodo, dopo le parole: "quando è intervenuta la riabilitazione" sono inserite le seguenti: "ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del Codice penale";

➤ *Confermate le norme del Decreto*

Motivi di esclusione

ANAC: Le modifiche apportate ai motivi di esclusione dalle gare rischiano di ingenerare numerosi contenziosi e rallentare l'affidamento delle commesse pubbliche. L'introduzione della causa di esclusione "facoltativa" nei confronti degli operatori economici che non abbiano ottemperato agli obblighi di pagamento di imposte o contributi in caso di violazioni "non definitivamente" accertate andrebbe temperata richiamando il carattere di gravità della violazione, in ossequio al principio di proporzionalità.

Diverse sono, inoltre, le criticità riscontrate riguardo l'efficacia temporale dell'interdizione alle procedure di gara:

1) relativamente alle sentenze penali di condanna, è necessario un maggiore coordinamento tra la prescrizione di cui al comma 10, lett. b) dell'art. 80, quella di cui al comma 10-bis, primo periodo, e l'art. 317-bis del Codice penale, onde evitare possibili antinomie tra le disposizioni del Codice degli appalti e le previsioni del Codice penale;

Motivi di esclusione

ANAC:

2) relativamente ai casi diversi dalle condanne penali, la previsione di una durata fissa (tre anni) per l'interdizione difetta della necessaria proporzionalità con le eterogenee ipotesi contemplate dal comma 5 dell'art. 80, ingenerando anche confusione sulla valenza escludente di fatti la cui verifica è soggetta ad un accertamento puntuale disposto con riferimento al momento dell'autodichiarazione resa, senza considerare che la decisione di ancorare il decorso del termine alla "data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione", oltre a porsi in contrasto con le direttive europee, rende incerto quale debba essere il *dies a quo*, rendendo al contempo inapplicabile l'esclusione agli illeciti professionali gravi non cristallizzati in un provvedimento amministrativo;

3) appare, in ogni caso, poco chiara la formulazione dell'ultimo periodo del comma 10-bis dell'art. 80, che sembra introdurre uno spazio di discrezionalità eccessivamente lato in favore delle stazioni appaltanti, chiamate a tener conto del tempo occorrente alla definizione del giudizio ai fini delle loro decisioni in ordine all'eventuale esclusione del concorrente dalla gara.

Motivi di esclusione

- ***Non è stata confermata dalla legge di conversione la modifica introdotta al comma 4 dell'art. 80 in relazione alla Procedura di infrazione UE circa la possibilità di esclusione dell'operatore economico in presenza di irregolarità fiscali o contributive non definitivamente accertate***

«Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande».

Procedura di infrazione UE

L'accertamento delle gravi violazioni in materia fiscale e contributiva

- Come noto, l'articolo 80, comma 4, consente l'esclusione del concorrente solo se questo ha commesso violazioni gravi, "definitivamente accertate", rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali; costituiscono "violazioni definitivamente accertate" quelle contenute in **sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione**.
- Tuttavia l'art. 57, par. 2, primo e secondo comma, della Direttiva 2014/24/UE (e, analogamente, l'art. 38, par. 5, primo e secondo comma, della Direttiva 2014/23/UE), prevede che le amministrazioni aggiudicatrici possono parimenti escludere se dimostrano, **"con qualunque mezzo adeguato"**, che l'operatore economico non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali."
- Secondo la Commissione UE, dunque, l'articolo 80, comma 4, del Codice non è conforme alle suddette disposizioni della Direttiva 2014/23/UE e della Direttiva 2014/24/UE in quanto non consente di escludere un operatore economico che ha violato gli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali qualora tale violazione – pur non essendo stata stabilita da una decisione giudiziaria o amministrativa avente effetto definitivo – possa essere comunque adeguatamente dimostrata dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore.

Motivi di esclusione

ANAC: Per quanto concerne i requisiti di regolarità fiscale e previdenziale, rischia di avere effetti dirompenti sull'ammissione alle procedure di gara, l'introduzione, in seno all'art. 80, comma 4, del Codice, della causa di esclusione facoltativa nei confronti degli operatori economici che non abbiano ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali in caso di violazioni "non definitivamente" accertate ma comunque "adeguatamente dimostrate" dalla stazione appaltante.

Sebbene detta modifica si sia resa necessaria per risolvere la Procedura di infrazione n. 2018/2273 avviata dalla Commissione Europea nei confronti dell'Italia⁴, si evidenzia la necessità di richiamare, in ossequio al principio di proporzionalità, il carattere di gravità della violazione, sulla falsariga di quanto previsto dal primo periodo del comma 4 dell'art. 80, nonché dalla lett. c) del comma 5 della medesima deposizione con riguardo ai "gravi illeciti professionali".

Motivi di esclusione

ANAC: Detta precisazione, oltre ad apparire coerente con il Considerando n. 101 della Direttiva 2014/24/UE⁵, consentirebbe di risolvere la potenziale disparità di trattamento tra la situazione in cui versa un operatore economico che abbia commesso violazioni accertate in via definitiva, le quali vengono in rilievo solo se gravi (e, per quanto riguarda l'omesso pagamento di imposte, solo per importi superiori ad Euro 5.000 ,00), e quella, invece, in cui versa l'operatore economico che non abbia subito un accertamento definitivo ed abbia commesso un'omissione di lieve importo. Inoltre, dal momento che la vigente disposizione attribuisce la valutazione delle violazioni non definitive alla discrezionalità della stazione appaltante ("un operatore economico può essere escluso..."), particolare attenzione va concentrata sull'onere probatorio incombente sulla P.A., la quale, laddove venga a conoscenza di una violazione fiscale o contributiva non definitivamente accertata a carico di un concorrente, non potrà procedere alla sua esclusione automatica dalla gara, ma dovrà effettuare le valutazioni di competenza in ordine alla rilevanza sostanziale della situazione nel rispetto del principio di proporzionalità, tenendo presente l'entità della violazione (anche in rapporto al fatturato dell'impresa), il tempo trascorso e le eventuali recidive.

Motivi di esclusione

ANAC: Sotto questo profilo, si segnala che, sulla falsariga di quanto è stato disposto con riferimento alla prescrizione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice, si potrebbe valutare di prevedere l'attivazione di un procedimento in contraddittorio con l'operatore economico, nonché di demandare alle Linee guida ANAC (di cui all'art. 213, comma 2, del Codice) oppure al Regolamento (di cui all'art. 216, comma 27-octies del Codice) la precisazione dei "mezzi di prova adeguati" per la dimostrazione della causa di esclusione in commento, al scopo di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti.

Motivi di esclusione

Legge 14 giugno 2019, n. 55 (in G.U. n. 140 del 17-6-2019)

Art. 1

20. Al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

o) all'articolo 80:

3) al comma 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del presente Codice e dall'articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267";

4) al comma 5, dopo la lettera c-ter) è inserita la seguente:

"c-quater) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato";

> *Inserita una nuova fattispecie di grave illecito professionale*

Motivi di esclusione

Legge 14 giugno 2019, n. 55 (in G.U. n. 140 del 17-6-2019)

Art. 1

20. Al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

o) all'articolo 80:

5) il comma 10 è sostituito dai seguenti:

“10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è:

a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo periodo, del Codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del Codice penale;

b) pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, secondo periodo, del Codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione».

➤ *Confermata la norma del Decreto*

Motivi di esclusione

Legge 14 giugno 2019, n. 55 (in G.U. n. 140 del 17-6-2019)

Art. 1

20. Al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

o) all'articolo 80:

5) il comma 10 è sostituito dai seguenti:

10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso”;

➤ *Confermata la norma del Decreto, nonostante le ampie critiche espresse dai primi commentatori e dall'ANAC*

Requisiti speciali

Legge 14 giugno 2019, n. 55 (in G.U. n. 140 del 17-6-2019)

Art. 1

20. Al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

p) all'articolo 83, comma 2, al secondo periodo, le parole: "con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti da adottare, su proposta dell'ANAC entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Codice, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari" sono sostituite dalle seguenti: "con il Regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies" e, al terzo periodo, le parole: "di dette Linee guida" sono sostituite dalle seguenti: "di detto Regolamento";

➤ *Confermata l'inclusione nel Regolamento unico della disciplina dei requisiti speciali, anche con riferimento ai consorzi*

Consorzi stabili

Legge 14 giugno 2019, n. 55 (in G.U. n. 140 del 17-6-2019)

Art. 1

20. Al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

l) all'articolo 47:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Per i lavori, ai fini della qualificazione di cui all'articolo 84, con il Regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono stabiliti i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto";

Consorzi stabili

Legge 14 giugno 2019, n. 55 (in G.U. n. 140 del 17-6-2019)

Art. 1

20. Al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 47:

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-bis. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente”;

Progettazione

Legge 14 giugno 2019, n. 55 (in G.U. n. 140 del 17-6-2019)

Art. 1

20. Al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 23:

1) al comma 3:

1.1) al primo periodo, le parole: “Con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo” sono sostituite dalle seguenti: “Con il Regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies,”;

1.2) al secondo e al terzo periodo, la parola: “Decreto”, ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: “Regolamento”;

➤ *Si conferma l'inclusione nel Regolamento unico della disciplina dei livelli e dei contenuti della progettazione dei lavori pubblici*

Progettazione

Legge 14 giugno 2019, n. 55 (in G.U. n. 140 del 17-6-2019)

Art. 1

20. Al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 23:

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Per i lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 35 anche ai fini della programmazione di cui all'art. 21, co. 3, nonché per l'espletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui all'art. 22 e per i concorsi di progettazione e di idee di cui all'art. 152, il progetto di fattibilità è preceduto dal documento di fattibilità delle alternative progettuali di cui all'art. 3, co. 1, lett. ggggg-quater), nel rispetto dei contenuti di cui al Regolamento previsto dal comma 3 del presente articolo. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di richiedere la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali anche per lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35.....

Progettazione

Legge 14 giugno 2019, n. 55 (in G.U. n. 140 del 17-6-2019)

Art. 1

20. Al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 23:

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5.... Nel progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progettista sviluppa, nel rispetto del quadro esigenziale, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché gli elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, secondo le modalità previste nel Regolamento di cui al comma 3, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa”;

Progettazione

Legge 14 giugno 2019, n. 55 (in G.U. n. 140 del 17-6-2019)

Art. 1

20. Al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 23:

3) al comma 6:

3.1) dopo le parole: "paesaggistiche ed urbanistiche," sono inserite le seguenti: "di verifiche relative alla possibilità del riuso del patrimonio immobiliare esistente e della rigenerazione delle aree dismesse,";

3.2) le parole: "di studi preliminari sull'impatto ambientale" sono sostituite dalle seguenti: "di studi di fattibilità ambientale e paesaggistica";

3.3) le parole: "le esigenze di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale" sono sostituite dalle seguenti: "la descrizione delle misure di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale";

Progettazione

Legge 14 giugno 2019, n. 55 (in G.U. n. 140 del 17-6-2019)

Art. 1

20. Al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 23:

4) dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:

"11-bis. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono comprese le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento.

11-ter. Le spese strumentali, incluse quelle per sopralluoghi, riguardanti le attività finalizzate alla stesura del piano generale degli interventi del sistema accentrato delle manutenzioni, di cui all'articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, sono a carico delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze trasferite all'Agenzia del Demanio";

Progettazione

ANAC: Le scelte operate dal D.L. n. 32/2019 in materia di progettazione destano perplessità circa il concreto perseguimento dell'obiettivo di semplificazione indicato. La scelta di introdurre all'art. 24 del Codice il nuovo comma 3 bis che estende anche alle manutenzioni straordinarie la possibilità di affidamento sulla base della sola progettazione definitiva e senza limite di importo, al pari delle manutenzioni ordinarie, incrementa il rischio criticità in fase esecutiva e il ricorso a varianti, data l'evidente differenza tra le due tipologie di manutenzione e la maggiore complessità delle prime.

L'attribuzione della progettazione esecutiva all'aggiudicatario ha mostrato, già nel previgente sistema poi riformato dal D.Lgs. n. 50/2016, manifesti limiti in termini di incremento dei costi di partecipazione alle gare per gli operatori economici (predisposizione del progetto esecutivo in fase di gara); nessuna riduzione significativa del ricorso alle varianti in corso d'opera; nessuna riduzione del contenzioso amministrativo; negativa incidenza sulla qualità dei lavori. A fronte delle note criticità dell'istituto dell'appalto integrato il D.L. n. 32/2019 non introduce elementi di temperamento idonei ad escludere che le stesse si ripresentino, quale la promozione ed incremento della competenza e della qualificazione delle stazioni appaltanti. Per effetto della reintroduzione dell'appalto integrato troverà, inoltre, consistente mitigazione l'utilizzo del criterio del prezzo più basso e ciò in controtendenza con gli stessi obiettivi del D.L. n. 32/2019. Infine, anche la scelta di rimettere alle stazioni appaltanti, anziché al CIPE, l'approvazione delle varianti fino al 50% è idonea a ridurre sensibilmente il controllo sulla fase di esecuzione, alla luce di tutto quanto sopra rilevato.

Progettazione

Legge 14 giugno 2019, n. 55 (in G.U. n. 140 del 17-6-2019)

Art. 1

20. Al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

b) all'articolo 24:

1) al comma 2, le parole: "Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Codice, sentita l'ANAC," sono sostituite dalle seguenti: "Con il Regolamento di cui all'articolo 216, comma 27- octies," e il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Fino alla data di entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.";

2) al comma 5, terzo periodo, le parole: "Il Decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Il Regolamento";

Progettazione

Legge 14 giugno 2019, n. 55 (in G.U. n. 140 del 17-6-2019)

Art. 1

20. Al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

b) all'articolo 24:

3) al comma 7:

3.1) al primo periodo, le parole: "o delle concessioni di lavori pubblici" sono soppresse;

3.2) al secondo periodo, le parole: ", concessioni di lavori pubblici" sono soppresse;

- *E' confermata la soppressione dell'incompatibilità degli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara di risultare affidatari di concessioni di lavori.*
- *Viene però eliminato l'ultimo periodo del comma 7 dell'art. 24, introdotto dal Decreto ante conversione («Gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara possono essere affidatari delle concessioni di lavori pubblici a condizione che il concedente adotti misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla loro partecipazione»).*

Progettazione

Legge 14 giugno 2019, n. 55 (in G.U. n. 140 del 17-6-2019)

Art. 1

20. Al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

c) all'articolo 26, comma 6, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualità";

- *Viene ampliato l'elenco dei soggetti che possono prestare l'attività di verifica preventiva della progettazione*

Incentivi funzioni tecniche

➤ ***Non è stata confermata la norma del Decreto sulla reintroduzione degli incentivi per la progettazione***

➤ ***Si ritorna alla versione previgente dell'art. 113, comma 2, del Codice***

Art. 113 (Incentivi per funzioni tecniche)

2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2% modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

Pubblicazione in Amministrazione Trasparente

Legge 14 giugno 2019, n. 55 (in G.U. n. 140 del 17-6-2019)

Art. 1

20. Al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

d) all'articolo 29, comma 1, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi;

➤ ***Confermata la novella del Decreto sull'art. 29***

Art. 29 (Principi in materia di trasparenza)

1..... *[Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 120, co 2-bis, del Codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali. Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai candidati e concorrenti, con le modalità di cui all'art. 5-bis del D.Lgs. n. 82/2005, recante il Codice dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, di detto provvedimento, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Il termine per l'impugnativa di cui al citato art. 120, co. 2-bis, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione].*

Soppressione rito super-accelerato

Legge 14 giugno 2019, n. 55 (in G.U. n. 140 del 17-6-2019)

Art. 1

22. All'articolo 120 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) i commi 2-bis e 6-bis sono abrogati;
- b) al comma 5, primo periodo, le parole: "Salvo quanto previsto al comma 6-bis, per l'impugnazione" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'impugnazione";
- c) al comma 7, primo periodo, le parole: "Ad eccezione dei casi previsti al comma 2-bis, i nuovi" sono sostituite dalle seguenti: "I nuovi";
- d) al comma 9, le parole: "Nei casi previsti al comma 6-bis, il tribunale amministrativo regionale deposita la sentenza entro sette giorni dall'udienza, pubblica o in camera di consiglio, di discussione; le parti possono chiedere l'anticipata pubblicazione del dispositivo, che avviene entro due giorni dall'udienza" sono soppresse;
- e) al comma 11, primo periodo, le parole: "Le disposizioni dei commi 2-bis, 3, 6, 6-bis, 8, 8-bis, 8-ter, 9, secondo periodo e 10" sono sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni dei commi 3, 6, 8, 8-bis, 8-ter, 9 e 10".

23. Le disposizioni di cui al comma 22 si applicano ai processi iniziati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente Decreto.

RUP

Legge 14 giugno 2019, n. 55 (in G.U. n. 140 del 17-6-2019)

Art. 1

20. Al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

- e) all'articolo 31, comma 5:
 - 1) al primo periodo, le parole: "L'ANAC con proprie Linee guida, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente Codice definisce" sono sostituite dalle seguenti: "Con il Regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, è definita";
 - 2) al secondo periodo, le parole: "Con le medesime Linee guida" sono sostituite dalle seguenti: "Con il medesimo Regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies,";
 - 3) il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Fino alla data di entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.";

➤ *Confermata l'inclusione nel Regolamento unico della disciplina di dettaglio sui compiti e le funzioni del RUP*

Appalti suddivisi in lotti

Legge 14 giugno 2019, n. 55 (in G.U. n. 140 del 17-6-2019)

Art. 1

20. Al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

g) all'articolo 35:

1) al comma 9, lettera a), la parola: "contemporaneamente" è soppressa;

2) al comma 10, lettera a), la parola: "contemporaneamente" è soppressa;

- *Confermata la norma del Decreto, in risposta alla Procedura di infrazione UE*
- *In un intervento suddiviso in lotti, anche qualora i singoli lotti vengano affidati non contemporaneamente ma in tempi diversi, occorre sempre tenere conto, ai fini dell'individuazione della procedura da applicare a tutti i lotti, del valore complessivo dell'intervento.*

Appalti suddivisi in lotti

Procedura di infrazione UE n. 2018/2273

I criteri di calcolo del valore dell'appalto suddiviso in lotti

La Commissione UE ha sottolineato che i commi 9 e 10 dell'art. 35 del Codice, laddove prevedono che il valore dell'appalto è dato dal "valore complessivo stimato della totalità di tali lotti", hanno aggiunto, rispetto al testo della direttiva, che tale criterio si applica quando l'appalto "può dare luogo ad appalti aggiudicati **contemporaneamente** per lotti distinti" e non anche nel caso di aggiudicazione non contemporanea dei diversi lotti.

La Commissione osserva che, aggiungendo la qualifica "contemporaneamente", la normativa italiana sembra aver ristretto l'applicabilità dell'obbligo di computare il valore complessivo stimato della totalità dei lotti. Pertanto la Commissione conclude che l'articolo 35, co. 9, lett. a), e l'art. 35, co. 10, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 violano l'art. 5, paragrafo 8, co. 1, e l'art. 5, paragrafo 9, co. 1, della Direttiva 2014/24/UE nonché l'art. 16, paragrafo 8, co. 1, e l'art. 16, paragrafo 9, co. 1, della Direttiva 2014/25/UE.

Appalti suddivisi in lotti

➤ Criteri di calcolo valore dell'appalto

Art. 35 (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti)

9. Per i contratti relativi a lavori e servizi:

- a) quando un'opera prevista o una prestazione di servizi può dare luogo ad appalti aggiudicati ~~contemporaneamente~~ per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti;
- b) quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del presente Codice si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto.

10. Per gli appalti di forniture:

- a) quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dare luogo ad appalti aggiudicati ~~contemporaneamente~~ per lotti distinti, nell'applicazione delle soglie di cui ai commi 1 e 2 è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti;
- b) quando il valore cumulata dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del presente Codice si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto.

Anticipazione prezzo negli appalti di servizi e forniture

Legge 14 giugno 2019, n. 55 (in G.U. n. 140 del 17-6-2019)

Art. 1

20. Al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
g) all'articolo 35:

3) al comma 18, le parole: "dei lavori", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "della prestazione";

- *Confermata l'estensione della disciplina dell'anticipazione del prezzo, pari al 20% del corrispettivo contrattuale, a tutti gli appalti, compresi servizi e forniture.*
- *In caso di accordi quadro, l'anticipazione non è applicabile al valore stimato e presunto dell'accordo quadro ma all'importo certo del contratto applicativo stipulato*

Anticipazione prezzo negli appalti di servizi e forniture

➤ Anticipazioni del prezzo estese anche a servizi e forniture

Art. 35 (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti)

18. Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Anticipazione prezzo negli appalti di servizi e forniture

➤ DECRETO CRESCITA

Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 100 del 30 aprile 2019), coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, recante: «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.». (19A04303) (GU Serie Generale n.151 del 29-06-2019 - Suppl. Ordinario n. 26)

Art. 47 bis Misure a sostegno della liquidità delle imprese

1. All'articolo 159 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. In caso di contratti ad impegno pluriennale superiore a tre anni, l'importo dell'anticipazione di cui all'articolo 35, comma 18, del presente codice e' calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile del contratto di appalto, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed e' corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni»

Procedure sotto-soglia

Legge 14 giugno 2019, n. 55 (in G.U. n. 140 del 17-6-2019)

- *Vengono modificate le procedure per i lavori sotto-soglia: si ritorna, per i lavori, alle norme dell'art. 1, comma 912, della L. n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019) con alcune modifiche*
- *Affidamento diretto da 40.000 a infra 150.000 euro previa valutazione di almeno tre preventivi;*
- *Procedura negoziata con almeno dieci operatori economici da 150.000 a infra 350.000 euro*
- *Procedura negoziata con almeno quindici operatori economici da 350.000 a infra 1.000.000 euro*

Procedure sotto-soglia dal 19.4.2019 al 17.6.2019

Art. 36 (Contratti sotto soglia)

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

- a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
- b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro ~~e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e inferiore a 200.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'art. 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici per i lavori~~, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
- c) *[soppressa]*
- d) per i lavori di importo pari o superiore a 200.00 euro e fino alle soglie di cui all'art. 35 mediante ricorso alle procedure di cui all'art. 60, fatto salvo quanto previsto dall'art. 97, comma 8;

Procedure sotto-soglia

➤ Semplificazione procedure sotto-soglia

ANAC: Le modifiche apportate alla disciplina degli appalti sotto-soglia rischiano di non centrare gli obiettivi di snellimento e semplificazione che la novella si prefigge.

In primo luogo, la riduzione della soglia entro cui è possibile ricorrere alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori amplia l'ambito di applicazione delle procedure aperte, con le conseguenti complessità legate alla gestione di procedure molto partecipate. I contrappesi introdotti non paiono essere del tutto efficaci.

Gli effetti acceleratori della preferenza accordata al criterio del prezzo più basso potrebbero rivelarsi di scarso rilievo in quanto impattanti su una percentuale non significativa di affidamenti e potrebbero essere in parte neutralizzati dalla reintroduzione dell'appalto integrato che implica l'utilizzo del criterio o.e.p.v.

L'inversione procedimentale, oltre a non essere coerente con un sistema di aggiudicazione al prezzo più basso con esclusione automatica delle offerte anomale che calcola la soglia di anomalia sulla base delle offerte ammesse, implica l'appesantimento procedurale del secondo calcolo della soglia di anomalia, favorisce l'aumento del contenzioso e lascia margini per manovre in grado di condizionare gli esiti dell'affidamento, in sede di soccorso istruttorio, da parte di operatori economici non utilmente collocati in graduatoria e soggetti al controllo dei requisiti.

Procedure sotto-soglia

Legge 14 giugno 2019, n. 55 (in G.U. n. 140 del 17-6-2019)

Art. 1

20. Al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

h) all'art. 36:

1) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati”;

Procedure sotto-soglia

LAVORI

«b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori.... mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti...»

- *Affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi*

SERVIZI E FORNITURE

«b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione ... di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. ... L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati»;

- *Affidamento diretto previa consultazione o invito rivolto ad almeno cinque operatori economici*

Procedure sotto-soglia

TAR Sardegna, Cagliari – decreto n. 212/2019

Nel respingere le misure cautelari monocratiche richieste per “sospendere” l'affidamento di lavori urgenti, si afferma, relativamente all'art. 36, comma 2, lett. b), che « **dopo la legge 55/2019, è un affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi e non una procedura negoziata con le relative formalità**».

- *Affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi*
- *Procedura negoziata previa consultazione di almeno tre operatori economici*

Procedure sotto-soglia

LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021

➤ **Art. 1**

912. Nelle more di una complessiva revisione del Codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, **fino al 31 dicembre 2019**, le stazioni appaltanti, in deroga all'articolo 36, comma 2, del medesimo Codice, **possono** procedere

- all'affidamento di **lavori** di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto **previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici**
- e mediante le procedure di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 36 per i **lavori** di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro.

Comma abrogato dal D.L. n. 32/2019 a decorrere dal 19 aprile 2019

Procedure sotto-soglia

ANAC – Testo bozza di aggiornamento Linee guida n. 4

Ulteriori profili che potrebbero comportare la modifica delle Linee guida n. 4 sono quelli che attengono alle modifiche normative introdotte con la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, comma 912. In particolare la disposizione citata prevede che, nelle more di una complessiva revisione del Codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2019, le stazioni appaltanti, in deroga all'articolo 36, comma 2, del medesimo Codice, possono procedere all'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici e mediante le procedure di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 36 per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro. In sostanza le novità coinvolgono il solo settore dei lavori pubblici consentendo per il 2019:

- l'affidamento diretto, previa consultazione di 3 operatori, tra € 40.000 e € 150.00 (in luogo della procedura negoziata con 10 invitati)
- l'affidamento con procedura negoziata previa consultazione di almeno 10 operatori economici tra € 150.000 e € 350.000 (in luogo della procedura negoziata con 15 invitati).

Procedure sotto-soglia

ANAC – Testo bozza di aggiornamento Linee guida n. 4

Sul punto l'Autorità ritiene opportuno inserire nelle Linee guida un riferimento al periodo transitorio introdotto dalla norma, specificando che per l'anno 2019, per gli affidamenti di lavori, valgono le soglie introdotte dalla Legge n. 145/2018.

Inoltre, si ritiene utile chiarire il significato da attribuire alla locazione «**affidamento diretto previa consultazione di tre operatori**», atteso che in tale espressione sono accostati termini che connotano due procedure diverse: l'affidamento diretto e la procedura negoziata. A tal fine, si ritiene che possa tornare utile prendere in considerazione la novella introdotta con il Decreto correttivo al comma 2, lettera a) dell'articolo 36 del Codice dei contratti pubblici, laddove, al fine di sancire la possibilità di ricorrere all'affidamento diretto tout-court nel caso di affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, è stata inserita la specificazione «anche senza previa consultazione di due o più operatori economici».

In questa ipotesi, infatti, è chiaro che il riferimento sia all'affidamento diretto e che l'utilizzo del termine «consultazione» debba essere inteso come effettuato in senso a-tecnico con riferimento alla possibilità di procedere all'affidamento diretto anche senza richiedere due o più preventivi. Inoltre, si evidenzia che laddove il legislatore ha voluto fare riferimento alla procedura negoziata, l'ha denominata «procedura negoziata previa consultazione di almeno 10/5/15 operatori» (cfr. articolo 36, comma 2, lettere b) e c) del Codice dei contratti pubblici).

Procedure sotto-soglia

ANAC – Testo bozza di aggiornamento Linee guida n. 4

Sulla scorta di tali considerazioni, si ritiene che la procedura introdotta in via transitoria dalla disposizione in esame possa essere interpretata nel senso che, per gli affidamenti tra € 40.000 ed € 150.000, per l'anno 2019, è possibile ricorrere all'affidamento diretto previa richiesta di tre preventivi.

Occorrerebbe, altresì, fornire indicazioni in ordine alle modalità di acquisizione dei suddetti preventivi, suggerendo alle stazioni appaltanti di adottare modalità idonee sulla base della tipologia e dell'importo dell'affidamento, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, e del principio di rotazione, ad esempio ricorrendo alla costituzione di elenchi di operatori economici da cui selezionare gli operatori a cui richiedere la presentazione del preventivo, oppure a indagini di mercato.

Sul punto, si chiede agli Stakeholder di esprimersi in ordine all'opportunità dell'integrazione proposta e, in caso positivo, di far pervenire osservazioni e suggerimenti utili in merito alle modalità di acquisizione dei preventivi.

Determina unica semplificata per affidamenti diretti

Legge 14 giugno 2019, n. 55 (in G.U. n. 140 del 17-6-2019)

Art. 1

20. Al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

f) all'articolo 32, comma 2, secondo periodo, le parole: "all'articolo 36, comma 2, lettera a)," sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b),";

➤ *La determina unica semplificata viene ammessa anche per gli affidamenti diretti di lavori infra 150.000 euro di cui all'art. 36, comma 2, lett. b)*

Procedure sotto-soglia

Legge 14 giugno 2019, n. 55 (in G.U. n. 140 del 17-6-2019)

Art. 1

20. Al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

h) all'art. 36:

2) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalle seguenti:

"c) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

c-bis) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;"

Procedure sotto-soglia

- ***Il richiamo alla «procedura negoziata di cui all'articolo 63» è erroneo***
- La procedura negoziata sotto-soglia è fondata su esigenze di semplificazione e accelerazione ed è legittimata dall'importo modesto dell'appalto (Art. 1, c.1, lett. g) L. n.11/2016)
- La procedura negoziata di cui all'art. 63 del Codice è legittimata da speciali ed eccezionali circostanze (urgenza, unicità, gara deserta, ecc.) e richiede sempre un'adeguata motivazione.
- Il Decreto correttivo aveva provveduto ad eliminare tale richiamo in quanto foriero di dubbi applicativi
- L'unica interpretazione che può attribuire un significato utile alla norma è quella di considerare il rinvio all'art. 63 ai soli fini dell'individuazione della tipologia di procedura: «procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara»

Procedure sotto-soglia

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56

Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Art. 25. Modifiche all'articolo 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50

1. All'articolo 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

b) al comma 2:

- 1) alla lettera a), le parole: ", adeguatamente motivato" sono sostituite dalle seguenti: "anche senza previa consultazione di due o più operatori economici";
- 2) alla lettera b), dopo le parole: "ove esistenti," sono inserite le seguenti: "di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture";
- 3) alla lettera c), le parole: "**la procedura negoziata di cui all'articolo 63**" sono sostituite dalle seguenti: "**procedura negoziata**" e le parole: "dieci operatori" sono sostituite dalle seguenti: "quindici operatori";

Procedure sotto-soglia

ANAC: Relazione AIR – Linee guida procedure sotto soglia (ante Decreto correttivo)

«Quanto ai rapporti tra gli artt. 36 e 63, l’Autorità, ... osserva... che la procedura di cui all’art. 63 ha natura eccezionale, così come già disposto dal d.lgs. 163/2006 per la procedura negoziata senza pubblicazione del bando, pertanto la stessa può essere utilizzata soltanto al ricorrere dei presupposti previsti dal legislatore. Potrebbe accadere che questi ultimi si verifichino con riferimento ad un affidamento di valore inferiore alle soglie di cui all’art. 35, in tal caso la stazione appaltante può utilizzare la procedura negoziata in conformità all’art. 63. Viceversa in assenza dei suddetti presupposti, se il valore dell’affidamento, è inferiore alle soglie di cui all’art. 35, la stazione appaltante utilizza la procedura negoziata in conformità all’art. 36.

Procedure sotto-soglia

Legge 14 giugno 2019, n. 55 (in G.U. n. 140 del 17-6-2019)

Art. 1

20. Al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

h) all’art. 36:

3) al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

“d) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35, mediante ricorso alle procedure di cui all’articolo 60, fatto salvo quanto previsto da l’articolo 97, comma 8”;

4) il comma 5 è abrogato;

➤ Si veda l’art. 1, comma 3, della legge di conversione: l’inversione procedimentale è consentita fino al 31.12.2020 per i settori ordinari ai sensi dell’art. 133, co. 8

Procedure sotto-soglia

Legge 14 giugno 2019, n. 55 (in G.U. n. 140 del 17-6-2019)

Art. 1

20. Al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

h) all'art. 36:

5) al comma 7:

5.1) al primo periodo, le parole: "L'ANAC con proprie Linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Codice, stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle" sono sostituite dalle seguenti: "Con il Regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono stabilite le modalità relative alle procedure di cui al presente articolo, alle";

Procedure sotto-soglia

Legge 14 giugno 2019, n. 55 (in G.U. n. 140 del 17-6-2019)

Art. 1

20. Al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

h) all'art. 36:

5) al comma 7:

5.2) al secondo periodo, le parole: "Nelle predette Linee guida" sono sostituite dalle seguenti: "Nel predetto Regolamento" e le parole: ", nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale" sono soppresse;

5.3) il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Fino alla data di entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.";

➤ *Si conferma l'inclusione nel Regolamento unico della disciplina di dettaglio delle procedure sotto-soglia*

Procedure sotto-soglia

Legge 14 giugno 2019, n. 55 (in G.U. n. 140 del 17-6-2019)

Art. 1

20. Al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

h) all'art. 36:

6) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

“9-bis. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa”;

➤ *Rispetto al Decreto ante conversione, viene eliminato l'onere di motivare nelle procedure sotto-soglia, il ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.*

Criteri di aggiudicazione

Legge 14 giugno 2019, n. 55 (in G.U. n. 140 del 17-6-2019)

Art. 1

20. Al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

t) all'articolo 95:

1) al comma 3, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

“b-bis) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo”;

2) al comma 4, le lettere a) e c) sono abrogate;

3) al comma 4, alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui al comma 3, lettera a)”;

Criteri di aggiudicazione

Art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell'appalto)

3. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a);

b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro;

b-bis) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

Criteri di aggiudicazione

Art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell'appalto)

4. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:

b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui al comma 3, lettera a);

➤ ***La modifica recepisce la sentenza dell'Adunanza Plenaria del 21/5/2019 n. 8***

«Gli appalti di servizi ad alta intensità di manodopera ai sensi degli artt. 50, comma 1, e 95, comma 3, lett. a), del Codice dei contratti pubblici sono comunque aggiudicati con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, quand'anche gli stessi abbiano anche caratteristiche standardizzate ai sensi del comma 4, lett. b), del medesimo Codice» .

Criteri di aggiudicazione

Art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell'appalto)

- *Non è stata confermata la soppressione del vincolo sul punteggio massimo attribuibile all'elemento economico (max. 30 punti). Pertanto rivive il secondo periodo del comma 10-bis.*

10-bis. La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30%.

Criteri di aggiudicazione

Art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell'appalto)

- *Non è stata confermata la modifica al comma 15 dell'art. 95 sulla cristallizzazione della soglia dopo la fase di «prima» ammissione (che andava coordinata con la nuova disposizione sull'inversione procedimentale, ora soppressa)*

15. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di [prima] ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

Offerte anomale

Legge 14 giugno 2019, n. 55 (in G.U. n. 140 del 17-6-2019)

Art. 1

20. Al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

u) all'articolo 97:

1) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

“2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a quindici, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:

a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10%, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;

Offerte anomale

Legge 14 giugno 2019, n. 55 (in G.U. n. 140 del 17-6-2019)

Art. 1

20. Al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

u) all'articolo 97:

1) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

“b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);

c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);

d) la soglia calcolata alla lettera c) è **decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).**

Offerte anomale

d) la soglia calcolata alla lettera c) è **decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).**

- **Prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a): la seconda cifra decimale è determinata per arrotondamento alla terza oppure per mero troncamento ?**
- **Valore percentuale (pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a)) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b)**
- **Decremento della soglia di cui alla lettera c) del valore percentuale (applicato allo scarto medio aritmetico)**

Offerte anomale

Legge 14 giugno 2019, n. 55 (in G.U. n. 140 del 17-6-2019)

Art. 1

**20. Al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
u) all'articolo 97:**

2-bis. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è inferiore a quindici, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruità delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:

a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;

Offerte anomale

Legge 14 giugno 2019, n. 55 (in G.U. n. 140 del 17-6-2019)

Art. 1

20. Al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

u) all'articolo 97:

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lett. a);

c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lett. b) e la media aritmetica di cui alla lett. a);

d) se il rapporto di cui alla lett. c) è **pari o inferiore a 0,15**, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lett. a) incrementata del 20% della medesima media aritmetica;

e) se il rapporto di cui alla lett. c) è **superiore a 0,15** la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lett. a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lett. b).

2-ter. Al fine di non rendere nel tempo predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti può procedere con Decreto alla rideterminazione delle modalità di calcolo per l'individuazione della soglia di anomalia";

Offerte anomale

d) se il rapporto di cui alla lett. c) è **pari o inferiore a 0,15**, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lett. a) incrementata del 20% della medesima media aritmetica;

e) se il rapporto di cui alla lett. c) è **superiore a 0,15** la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lett. a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lett. b).

➤ **E' opportuno prevedere ex ante nella lex specialis se il calcolo del rapporto è effettuato per arrotondamento o per mero troncamento.**

ES. rapporto di cui alla lett. c) è 0,15001: si applica la lett. d) o e) ?

Offerte anomale

Legge 14 giugno 2019, n. 55 (in G.U. n. 140 del 17-6-2019)

Art. 1

**20. Al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
u) all'articolo 97:**

2) al comma 3, dopo il primo periodo sono aggiunti, in fine, i seguenti: "Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Si applica l'ultimo periodo del comma 6.";

3) al comma 3-bis, le parole: "Il calcolo di cui al comma 2 è effettuato" sono sostituite dalle seguenti: "Il calcolo di cui ai commi 2, 2-bis e 2-ter è effettuato";

4) al comma 8, al primo periodo, le parole: "alle soglie di cui all'articolo 35, la stazione appaltante può prevedere" sono sostituite dalle seguenti: "alle soglie di cui all'articolo 35, e che non presentano carattere transfrontaliero, la stazione appaltante prevede" e dopo le parole: "individuata ai sensi del comma 2" sono inserite le seguenti: "e dei commi 2-bis e 2-ter" e il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Comunque l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci";

Offerte anomale

➤ *Si conferma la disciplina introdotta dal Decreto ante conversione*

Art. 97 (Offerte anormalmente basse)

8. Per lavori, servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 35, e che non presentano carattere transfrontaliero, la stazione appaltante prevede nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter. Comunque l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.

Offerte anomale

➤ Soglia di interesse transfrontaliero: come si determina ?

Consiglio di Stato, sez. Cons. Atti Normativi, Parere 11 aprile 2019 n. 1312 sull'aggiornamento delle Linee guida ANAC n. 4

Il punto 1.5. va, dunque, così modificato: «Le stazioni appaltanti verificano se per un appalto o una concessione di dimensioni inferiori alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice dei contratti pubblici vi sia un interesse transfrontaliero certo in conformità ai criteri elaborati dalla Corte di Giustizia. Tale condizione non può essere ricavata, in via ipotetica, da taluni elementi che, considerati in astratto, potrebbero costituire indizi in tal senso, ma deve risultare in modo chiaro da una valutazione concreta delle circostanze dell'appalto in questione quali, a titolo esemplificativo, **l'importo dell'appalto, in combinazione con il luogo di esecuzione dei lavori o, ancora, le caratteristiche tecniche dell'appalto e le caratteristiche specifiche dei prodotti in causa, tenendo anche conto, eventualmente, dell'esistenza di denunce (reali e non fittizie) presentate da operatori ubicati in altri Stati membri** (si veda la Comunicazione della Commissione Europea 2006/C 179/02, relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive «appalti pubblici»). Possono essere considerati, al riguardo, anche **precedenti affidamenti con oggetto analogo realizzati da parte della stazione appaltante o altre stazioni appaltanti di riferimento.** ...

Offerte anomale

➤ Soglia di interesse transfrontaliero: come si determina ?

Consiglio di Stato, sez. Cons. Atti Normativi, Parere 11 aprile 2019 n. 1312 sull'aggiornamento delle Linee guida ANAC n. 4

... È necessario tenere conto del fatto che, in alcuni casi, le frontiere attraversano centri urbani situati sul territorio di Stati membri diversi e che, in tali circostanze, anche appalti di valore esiguo possono presentare un interesse transfrontaliero certo. Per l'affidamento di appalti e concessioni di interesse transfrontaliero certo le stazioni appaltanti adottano le procedure di aggiudicazione adeguate e utilizzano mezzi di pubblicità atti a garantire in maniera effettiva ed efficace l'apertura del mercato alle imprese estere nonché il rispetto delle norme fondamentali e dei principi generali del Trattato e in particolare il principio di parità di trattamento e il principio di non discriminazione in base alla nazionalità oltreché l'obbligo di trasparenza che ne deriva».

Collaudo

Legge 14 giugno 2019, n. 55 (in G.U. n. 140 del 17-6-2019)

Art. 1

20. Al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

v) all'articolo 102, comma 8:

- 1) al primo periodo, le parole: "Con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l'ANAC," sono sostituite dalle seguenti: "Con il Regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies,";**
- 2) il terzo periodo è soppresso;**

➤ *Si conferma la norma del Decreto circa l'inclusione della disciplina del collaudo nel Regolamento unico*

Collaudo

Legge 14 giugno 2019, n. 55 (in G.U. n. 140 del 17-6-2019)

Art. 1

20. Al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

z) all'articolo 111:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: "Con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Codice, su proposta dell'ANAC, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono approvate le Linee guida che individuano" sono sostituite dalle seguenti: "Con il Regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono individuate";

2) al comma 2, al secondo periodo, le parole: "Con il medesimo Decreto, di cui al comma 1, sono altresì approvate Linee guida che individuano" sono sostituite dalle seguenti: "Con il medesimo Regolamento di cui al comma 1 sono altresì individuate" e il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Fino alla data di entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.";

➤ *Confermata l'inclusione della disciplina della fase di esecuzione (DL, DEC) nel Regolamento unico*

Beni culturali

Legge 14 giugno 2019, n. 55 (in G.U. n. 140 del 17-6-2019)

Art. 1

20. Al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

aa) all'articolo 146, comma 4:

1) al primo periodo, le parole: "Con Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Codice," sono sostituite dalle seguenti: "Con il Regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies,";

2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Fino alla data di entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.";

➤ *Confermata l'inclusione della disciplina della qualificazione dei direttori tecnici per l'esecuzione di lavori su beni culturali nel Regolamento unico*

Affidamenti dei concessionari

Legge 14 giugno 2019, n. 55 (in G.U. n. 140 del 17-6-2019)

Art. 1

20. Al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

bb) all'articolo 177, comma 2, le parole: "ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente Codice" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2020";

➤ *Viene prorogato dal 31.12.2019 al 31.12.2020 l'obbligo dei concessionari di affidare una quota pari all'80% dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo di importo pari o superiore a 150.000 euro e relativi alle concessioni mediante procedura ad evidenza pubblica, introducendo clausole sociali e per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità;*

Project financing

Legge 14 giugno 2019, n. 55 (in G.U. n. 140 del 17-6-2019)

Art. 1

20. Al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

cc) all'articolo 183, dopo il comma 17 è inserito il seguente:

“17-bis. Gli investitori istituzionali indicati nell'elenco riportato all'articolo 32, comma 3, del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché i soggetti di cui all'articolo 2, numero 3), del Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, secondo quanto previsto nella comunicazione (COM(2015) 361 final) della Commissione del 22 luglio 2015, possono presentare le proposte di cui al comma 15, primo periodo, associati o consorziati, qualora privi dei requisiti tecnici, con soggetti in possesso dei requisiti per partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici per servizi di progettazione».

➤ *Confermata la possibilità per le società che gestiscono fondi immobiliari e banche o istituti nazionali di promozione di presentare proposte di finanza di progetto*

Contraente generale

Legge 14 giugno 2019, n. 55 (in G.U. n. 140 del 17-6-2019)

Art. 1

20. Al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

dd) all'articolo 196, i commi 3 e 4 sono abrogati; ee) all'articolo 197:

1) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: “La qualificazione del contraente generale è disciplinata con il Regolamento di cui all'art. 216, co. 27-octies”;

2) il comma 3 è abrogato;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione da parte dei contraenti generali, per gli affidamenti di cui all'articolo 194, oltre all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, è istituito il sistema di qualificazione del contraente generale, disciplinato con il Regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, gestito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che prevede specifici requisiti in ordine all'adeguata capacità economica e finanziaria, all'adeguata idoneità tecnica e organizzativa, nonché all'adeguato organico tecnico e dirigenziale”;

Contraente generale

Legge 14 giugno 2019, n. 55 (in G.U. n. 140 del 17-6-2019)

Art. 1

20. Al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

ff) all'articolo 199:

1) al comma 2, primo periodo, le parole: "alla SOA" sono sostituite dalle seguenti: "all'Amministrazione";

2) al comma 4, al primo periodo, le parole: "del Decreto di cui all'articolo 83, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "del Regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies" e il secondo periodo è soppresso;

➤ *Confermate le norme sul contraente generale*

Edilizia sportiva

Legge 14 giugno 2019, n. 55 (in G.U. n. 140 del 17-6-2019)

Art. 1

27. All'articolo 38 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Al fine di ottimizzare le procedure di affidamento degli appalti pubblici per la realizzazione delle scelte di politica pubblica sportiva e della relativa spesa pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2020 la società Sport e salute Spa è qualificata di diritto centrale di committenza e può svolgere attività di centralizzazione delle committenze per conto delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatari operanti nel settore dello sport e tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al presente Codice".

28. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente Decreto, le risorse del Fondo Sport e Periferie di cui all'articolo 15 del Decreto-Legge 25 novembre 2015, n.185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 gennaio 2016, n. 9, sono trasferite alla società Sport e salute Spa, la quale subentra nella gestione del Fondo e dei rapporti pendenti.

Edilizia sportiva

Legge 14 giugno 2019, n. 55 (in G.U. n. 140 del 17-6-2019)

Art. 1

29. Per le attività necessarie all'attuazione degli interventi finanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 362, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'Ufficio per lo sport si avvale della società Sport e salute Spa.

30. Per l'esecuzione dei lavori per la costruzione, il completamento, l'adeguamento e la ristrutturazione dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del Decreto- Legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° dicembre 2018, n. 132 ».

Codice dell'Ambiente e procedure recupero rifiuti

Legge 14 giugno 2019, n. 55 (in G.U. n. 140 del 17-6-2019)

Art. 1

19. Al fine di perseguire l'efficacia dell'economia circolare, il comma 3 dell'articolo 184-ter del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

“3. Nelle more dell'adozione di uno o più Decreti di cui al comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al Decreto del Ministro dell'Ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1988, e ai Regolamenti di cui ai Decreti del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269. Le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del presente Decreto per il recupero dei rifiuti sono concesse dalle autorità competenti sulla base dei criteri indicati nell'allegato 1, suballegato 1, al citato Decreto 5 febbraio 1998, nell'allegato 1, suballegato 1, al citato Regolamento di cui al Decreto 12 giugno 2002, n. 161, e nell'allegato 1 al citato Regolamento di cui al Decreto 17 novembre 2005, n. 269, per i parametri ivi indicati relativi a tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti, attività di recupero e caratteristiche di quanto ottenuto da tale attività. ...

Codice dell'Ambiente e procedure recupero rifiuti

Legge 14 giugno 2019, n. 55 (in G.U. n. 140 del 17-6-2019)

Art. 1

19. Al fine di perseguire l'efficacia dell'economia circolare, il comma 3 dell'articolo 184-ter del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

“... Tali autorizzazioni individuano le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'articolo 178 del presente Decreto per quanto riguarda le quantità di rifiuti ammissibili nell'impianto e da sottoporre alle operazioni di recupero. Con Decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare possono essere emanate Linee guida per l'uniforme applicazione della presente disposizione sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle verifiche sui rifiuti in ingresso nell'impianto in cui si svolgono tali operazioni e ai controlli da effettuare sugli oggetti e sulle sostanze che ne costituiscono il risultato, e tenendo comunque conto dei valori limite per le sostanze inquinanti e di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto di cui al precedente periodo, i titolari delle autorizzazioni rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione presentano alle autorità competenti apposita istanza di aggiornamento ai criteri generali definiti dalle Linee guida”

Altre norme

Legge 14 giugno 2019, n. 55 (in G.U. n. 140 del 17-6-2019)

Art. 1

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

« Art. 2-bis. – (Norme urgenti in materia di soggetti coinvolti negli appalti pubblici)

1. All'articolo 1 del Decreto-Legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, le parole: “ed anche assistiti” sono sostituite dalle seguenti: “anche se assistiti”;
- b) al comma 6, le parole: “in misura non superiore a un quarto del suo importo” sono sostituite dalle seguenti: “in misura massima determinata dal Decreto adottato ai sensi del comma 7”.

Altre norme

Legge 14 giugno 2019, n. 55 (in G.U. n. 140 del 17-6-2019)

Art. 1

2. All'articolo 2477 del Codice civile, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

“La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del secondo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti”.

3. Al quinto comma dell'articolo 2477 del Codice civile, le parole: “limiti indicati al terzo comma” sono sostituite dalle seguenti: “limiti indicati al secondo comma” ».

Legge europea 2018

Legge europea 2018

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018 (approvata dal Senato)

Art. 5 (Disposizioni in materia di pagamenti nelle transazioni commerciali – Procedura di infrazione n. 2017/2090)

1. L'articolo 113-bis del Codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituito dal seguente:

« Art. 113-bis – (Termini di pagamento. Clausole penali)

1. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi.

Legge europea 2018

2. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice civile.

3. Resta fermo quanto previsto all'art. 4, co. 6, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

4. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale.